



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno IX - n. 2-2014  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno IX - n. 2-2014  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,  
A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński, M. Pascali  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefani  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali  
S. Testa Bappenheim  
V. Maiello  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

# L'establishment elisabettiano e l'ordinamento ecclesiastico<sup>1</sup>

JOHN GUY

«Dove c'è quiete, non c'è la verità»: questa era stata la replica di Hugh Latimer all'appello del cardinale Pole per la pace religiosa durante il regno di Maria Tudor. Qualsiasi cosa si supponga sia stata la religione protestante, le dispute e le controversie furono la sua linfa vitale. A prima vista potrebbe sembrare che gli anni Novanta del sedicesimo secolo siano stati un periodo relativamente pacifico nel campo della religione, quantomeno se paragonati agli anni Cinquanta, Settanta e Ottanta. L'appartenenza all'*élite* politica era di fatto limitata ai protestanti, dal momento che i cattolici dichiarati erano esclusi dal Parlamento e dalle *commissions of the peace*<sup>2</sup>. L'erosione del cattolicesimo parrocchiale era virtualmente completa. Il *Prayer Book* del 1559 aveva ottenuto il consenso generale, e le missioni dei seminaristi cattolici e dei Gesuiti erano state in gran parte annientate. All'estremo opposto, il movimento organizzato dei puritani aveva preso l'abbrivo<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Traduzione di Rocco Giurato di *The Elizabethan Establishment and the Ecclesiastical Polity*, in JOHN ALEXANDER GUY (ed.), *The Reign of Elizabeth I. Court and Culture in the Last Decade*, Cambridge University Press, Cambridge 1995, pp. 126-49; ripubblicato senza modifiche nella raccolta di saggi dello stesso A., *Politics, Law and Counsel in Tudor and Early Stuart England*, Ashgate Variorum, Ashgate 2000, pp. 126-49.

<sup>2</sup> [Organi giudiziari istituiti dalla Corona e formati da più giudici di pace. *N.d.T.*].

<sup>3</sup> Sul punto cfr. i seguenti lavori: PATRICK COLLINSON, *The Elizabethan Puritan Movement*, Jonathan Cape, London 1967; ID., *Archbishop Grindal, 1519-1583: The Struggle for a Reformed Church*, Cape, London 1980; ID., *Godly People: Essays on English Protestantism and Puritanism*, Hambledon Press, London 1983; ID., *The Religion of Protestants: The Church in English Society, 1559-1625*, Clarendon Press, Oxford 1982; PETER G. LAKE, *Calvinism and the English Church, 1570-1635*, «Past and Present», n. 114, 1987, pp. 32-76; ID., *Moderate Puritans and the Elizabethan Church*, Cambridge University Press, Cambridge 1982; CHRISTOPHER HAIGH, *English Reformations*, Clarendon Press, Oxford 1993; ID., *From Monopoly to Minority: Catholicism in Early Modern England*, «Transactions of the Royal Historical Society», V serie, n. 31, 1981, pp. 129-47; ID., *Puritan Evangelism in the Reign of Elizabeth I*, «English Historical Review», n. 92, 1977, pp. 30-58; ID., *Reformation and Resistance in Tudor Lancashire*, Cambridge University Press, Cambridge 1975; ID. (ed.), *The English*

Le apparenze tuttavia ingannano. I vescovi elisabettiani della prima generazione morti negli anni Ottanta furono sostituiti da un genere diverso di prelati: conformisti autoritari più rigidi dei loro predecessori, guidati da John Whitgift, che nel 1583 fu elevato dalla regina al rango di arcivescovo di Canterbury. Mentre le carriere dei vescovi della prima generazione erano state modellate nello stesso stampo dei puritani moderati, quelle della seconda generazione ebbero origine dagli attacchi polemici fondati sulle Sacre Scritture contro il presbiterianesimo e contro il governo ecclesiastico esterno, che la *Admonition Controversy* aveva scatenato negli anni Settanta. Dal 1589 in poi, di conseguenza, le tesi del diritto divino della monarchia e dell'episcopato furono proclamate in misura crescente dai pulpiti e sulla carta stampata<sup>4</sup>.

Per valutare il significato di questa svolta, dovremmo brevemente ripercorrerne le origini. Whitgift provò inizialmente a suscitare la discussione sul 'diritto divino' mentre era *Master* del Trinity College di Cambridge. Il suo obiettivo era di difendere la funzione del monarca come governatore supremo della Chiesa d'Inghilterra in risposta alla posizione espressa dal leader presbiteriano Thomas Cartwright, secondo il quale le istituzioni della Chiesa e dello Stato avrebbero dovuto essere separate e il governo della Chiesa avrebbe dovuto essere puramente spirituale. Dal momento che l'idea di ordinamento ecclesiastico di Cartwright era quella presbiteriana, essa era teoricamente 'populista'. Egli riteneva che la 'costituzione mista' aristotelica o polibiana fosse la forma di governo ideale della Chiesa e dello Stato, dal momento che si conciliava con la ragione e con la forma di governo scelta da Dio per la sua Chiesa e rivelata nel Nuovo Testamento. Come asserì Cartwright,

la Chiesa è retta da quella forma di governo che i filosofi che scrivono dei migliori Stati [*commonwealths*] affermano essere la migliore. Sicché, rispetto

---

*Reformation Revised*, Cambridge University Press, Cambridge 1987; ID. (ed.), *The Reign of Elizabeth I*, Macmillan, Basingstoke 1984; JOHN GUY, *Tudor England*, Oxford University Press, Oxford 1988, pp. 290-308, 369-407; JOHN ERNEST NEALE, *Elizabeth I and Her Parliaments*, 2 voll., Cape, London 1969 (1ª ediz. 1953-1957); ID., *Essays in Elizabethan History*, Jonathan Cape, London 1958; ID., *The Elizabethan House of Commons*, ed. riv., Penguin Books in association with Jonathan Cape, London 1963 (1ª ediz. Cape, 1949); WALLACE T. MACCAFFREY, *The Shaping of the Elizabethan Regime: Elizabethan Politics, 1558-72*, Cape, London 1969 (ediz. orig. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1968); ID., *Queen Elizabeth and the Making of Policy, 1572-1588*, Princeton University Press, Princeton, NJ-Guildford 1981; ID., *Elizabeth I: War and Politics, 1558-1603*, Princeton University Press, Princeton, NJ-Oxford 1992.

<sup>4</sup> Cfr. WINTHROP S. HUDSON, *The Cambridge Connection and the Elizabethan Settlement of 1559*, Duke University Press, Durham (NC) 1980; PETER G. LAKE, *Anglicans and Puritans? Presbyterian and English Conformist Thought from Whitgift to Hooker*, Allen and Unwin, London 1988.

al fatto che Cristo ne è il capo, essa è una monarchia; rispetto agli anziani e ai pastori che governano insieme e con pari autorità tra di loro, essa è un'aristocrazia, ovvero il governo dei migliori; rispetto al fatto che il popolo non ne è separato, ma è interessato alle questioni ecclesiastiche, essa è una democrazia, ovvero uno Stato popolare. Un'immagine di ciò appare anche nell'organizzazione di questo regno; per cui, con riguardo a sua maestà la regina, esso è una monarchia, rispetto all'onorevole Consiglio, è un'aristocrazia, e in relazione al Parlamento, che è formato da tutti gli ordini, è una democrazia<sup>5</sup>.

Di rimando, Whitgift respinse la visione di Cartwright della 'costituzione mista'. «Io so», disse, «che queste tre forme di governo possono essere mescolate insieme in vari modi; tuttavia la forma di governo è definita in base a quella che prevale sulle altre, e che detiene il maggior potere». In Inghilterra sia la Chiesa sia lo Stato erano sottoposti al governo del principe. Nel Parlamento, «benché siano rappresentati tutti i ceti, poiché il giudizio, la conferma e la decisione sono rimesse al principe, lo Stato non è né un'«aristocrazia» né una «democrazia», ma una «monarchia»». Whitgift concluse enfaticamente: «Il governo di questo regno è una vera e propria monarchia». L'autorità di Elisabetta derivava direttamente da Dio sia nella Chiesa sia nello Stato. Il presbiterianesimo era quindi fundamentalmente incompatibile con uno Stato monarchico<sup>6</sup>.

Negli anni Novanta si assistette a una svolta in senso conservatore, e la spiegazione è semplice. Quando Cartwright propose il suo ideale di 'costituzione mista', toccò un nervo che l'*establishment* politico non poteva ignorare. Inizialmente, il regime elisabettiano fu in tutte le intenzioni e propositi una 'costituzione mista', ma il legame con la 'popolarità' religiosa rese delitto di lesa maestà sia dichiararlo per iscritto sia asserire che c'erano cose che la regina non poteva fare senza il Parlamento. Un esito imprevisto dell'esperienza puritana fu l'importantissima scoperta che insistere *per* una forma di governo ecclesiastico significava negare la legittimità di una forma corrispondente di governo civile.

Nella politica elisabettiana nulla è chiaro e semplice. È singolare il fatto che Whitgift si fosse scontrato con Cartwright prima che la *Admonition Controversy* irrompesse sulla scena. Cartwright, *fellow* del Trinity College, succedé a Whitgift come *Lady Margaret Professor of Divinity* quando

---

<sup>5</sup> JOHN AYRE (ed.), *The Works of John Whitgift*, 3 voll., Parker Society, s.l. 1851-1853, vol. I, p. 390; vol. III, pp. 196-7; LAKE, *Anglicans and Puritans?*, cit., pp. 55-6.

<sup>6</sup> AYRE (ed.), *Works of John Whitgift*, cit., vol. I, pp. 393, 467; vol. III, pp. 196-7; LAKE, *Anglicans and Puritans?*, cit., pp. 62-4.

quest'ultimo fu promosso *Regius Professor of Divinity*. Si diceva che lo stile della predicazione e della prosa di Cartwright fosse migliore di quello del suo predecessore. Senz'alcun dubbio ciò causava un persistente risentimento, e Cartwright passò la misura mettendo alla prova l'autorità di Whitgift in seguito alla nomina di quest'ultimo a direttore del Trinity College. In precedenza c'era stata una contesa sull'uso della cotta nella cappella del *college*. In concreto, Cartwright e Whitgift si scontrarono sulla funzione dei vescovi nella Chiesa e sulla natura della disciplina ecclesiastica. Qualsiasi cosa si possa dire in favore di Whitgift, non si può certo dire che fosse tollerante verso l'insubordinazione<sup>7</sup>. Al fine di annientare il suo avversario, Whitgift orchestrò una revisione delle leggi sull'università per incrementare i poteri dei capi dei diversi collegi. Sei settimane dopo l'apposizione del Gran sigillo sulle nuove leggi (settembre 1570), Whitgift fu nominato vice cancelliere. Un mese più tardi avrebbe invocato le nuove leggi per privare Cartwright della sua cattedra. Nel giro di un altro anno avrebbe tolto a Cartwright anche la *fellowship*<sup>8</sup>.

Le dispute che ebbero luogo tra il 1567 e il 1571, anticiparono in un microcosmo ciò che si sarebbe poi verificato sullo scenario nazionale. Durante le fasi avanzate della *Admonition Controversy*, la tesi che l'autorità della regina derivava direttamente da Dio fu sostenuta sempre di più dai conformisti. Ciò spianò la strada alla tesi principale dell'*establishment* tardo-elisabettiano: che il puritanesimo, e in particolare il presbiterianesimo, era sovversivo, fazioso e sedizioso. Come affermava la litania propagandistica, il puritanesimo aveva un impulso genetico verso l'anabattismo. Ciò avrebbe dato una spinta verso la rivoluzione sociale e religiosa. Il puritanesimo inoltre avrebbe fatto aumentare le tasse. Non avrebbe riconosciuto ai possidenti le decime secolarizzate. Il mantenimento di un clero puritano avrebbe richiesto la riconfisca degli ex terreni monastici. Nel 1589, durante la caccia a Martin Marprelate<sup>9</sup>, venne accidentalmente alla luce la prova scritta di una

<sup>7</sup> Non senza motivo Whitgift sarebbe stato poi soprannominato ironicamente dai suoi avversari «il papa di Lambeth».

<sup>8</sup> Cfr. CHARLES HENRY COOPER e THOMPSON COOPER (eds.), *Athenae Cantabrigienses*, 2 voll., Deighton, Bell, Cambridge 1858-1861, vol. II, pp. 360-6, 369-79; *Dictionary of National Biography*, voce «Whitgift, John». La perdita della *fellowship* accelerò la partenza di Cartwright per Ginevra.

<sup>9</sup> [Pseudonimo dell'autore di una serie di libelli satirici comparsi tra il 1588 e il 1589. Sulla figura e sulle opere di Marprelate, cfr. LELAND HENRY CARLSON, *Martin Marprelate, Gentleman: Master Job Throkemorton Laid Open in His Colors*, Huntington Library, San Marino (Calif.) 1981; ELIZABETH APPLETON, *An Anatomy of the Marprelate Controversy, 1588-1596: Retracing Shakespeare's Identity and that of Martin Marprelate*, Edwin Mellen Press, Lewiston (NY) 2001; JOSEPH BLACK (ed.), *The Martin Marprelate Tracts: A Modernized and Annotated Edition*, Cambridge University Press, Cambridge 2008. N.d.T.].

rete di *classes*<sup>10</sup> presbiteriane, di conseguenza la retorica conformistica enfatizzò la «malignità», la «segretezza» e il carattere «cospiratorio» dei puritani. Negli anni Novanta si affermava pacificamente che il presbiterianesimo era un complotto per abbattere lo Stato. Non si poteva tracciare una distinzione tra questa minaccia e quella posta da seminaristi e Gesuiti<sup>11</sup>.

All'interno del Consiglio privato, i primi sostenitori della crociata contro il movimento presbiteriano furono il Lord Cancelliere Hatton e Whitgift. Burghley dissentiva, ma dopo la morte di Leicester, Walsingham e Sir Walter Mildmay, divenne sempre più difficile mantenere la sua posizione<sup>12</sup>. Whitgift era stato ammesso nel Consiglio privato nel febbraio del 1586, contemporaneamente a Lord Buckhurst e a Lord Cobham. Nel contesto della spedizione di Leicester verso i Paesi Bassi, quelle promozioni furono una vittoria per Burghley. Whitgift invece si allontanò dal Lord Tesoriere e cercò insistentemente di ottenere l'amicizia di Buckhurst<sup>13</sup>. Egli fece pressioni per l'elezione di quest'ultimo come cancelliere a Oxford (il candidato rivale era il conte di Essex), e la nomina incontrò il favore della regina<sup>14</sup>. Buckhurst rimase legato ai Cecil, ma in fatto di religione assunse posizioni anti-puritane. Fu nominato giudice della *Court of High Commission* e divenne un personaggio centrale della politica degli anni Novanta<sup>15</sup>.

Hatton lavorò a stretto contatto con Whitgift fino alla sua morte, avvenuta nel novembre 1591<sup>16</sup>. Il Gran sigillo rimase in commissione per sei mesi, dopodiché Sir John Puckering fu nominato Lord Guardasigilli e membro

---

<sup>10</sup> [Organi ecclesiastici di governo forniti di giurisdizione sulle chiese locali. *N.d.T.*]

<sup>11</sup> Questa tesi fu sviluppata in pieno dall'accusa nel processo ai *leaders* presbiteriani dinanzi alla Camera Stellata nel 1591: cfr. COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., pp. 417-31. Cfr. anche *ivi*, pp. 313-5, e LAKE, *Anglicans and Puritans?*, cit., pp. 101-3.

<sup>12</sup> Vale la pena di sottolineare che Burghley non partecipò al vertice politico convocato nella Camera Stellata per discutere del processo ai *leaders* presbiteriani: cfr. COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., p. 419; cfr. inoltre *ivi*, p. 411.

<sup>13</sup> Si ammette per convenzione che Whitgift non era un politico, ma quest'affermazione dovrebbe essere messa in discussione. Nessuno dubiterebbe che lo stile dei suoi discorsi fosse pedagogico, graffiante e polemico. Ma l'arroganza non era il suo tallone d'Achille. Sapeva come guardarsi le spalle e coltivava costantemente le relazioni. Tramite Walsingham avvicinò anche Beale per sollecitare la sua «amicizia e compagnia»: cfr. COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., p. 282.

<sup>14</sup> Cfr. COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., p. 428.

<sup>15</sup> Cfr. COOPER (ed.), *Athenae Cantabrigienses*, cit., vol. II, pp. 484-92.

<sup>16</sup> Il loro rapporto era così stretto che Robert Beale, segretario del Consiglio privato e critico sferzante dell'arcivescovo Whitgift, qualche anno dopo avrebbe notato che la campagna per le sottoscrizioni contro i ministri puritani era stata la linea di condotta di Hatton: cfr. British Library (d'ora in avanti BL), Lansdowne MS 73, art. 2, f. 7v. Sullo scontro tra Beale e Whitgift nel Parlamento del 1584, si veda NEALE, *Elizabeth I and Her Parliaments*, cit., vol. II, pp. 65-8; COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., pp. 281-6.



del Consiglio privato. Puckering aveva condannato John Udall al suo interrogatorio dinanzi alle assise del Surrey, pronunciando un «lungo discorso preparato» contro il puritanesimo, che somigliava molto al discorso parlamentare di Hatton del 1587 contro la proposta di legge e il libro di Cope<sup>17</sup>. Egli ebbe un ruolo cruciale nei processi degli anni Novanta, quando lavorò a stretto contatto con i *civil lawyers* della *High Commission* e i membri del circolo di Whitgift<sup>18</sup>. A Corte si sparse la voce che l'ufficio di Lord Guardasigilli fosse la ricompensa per aver vigilato nella Camera Stellata. Per contrasto, Burghley si oppose ai processi nella Camera Stellata e di conseguenza fu messo ai margini. Un episodio significativo accadde nel febbraio 1593, quando Puckering redarguì energicamente Burghley nel Consiglio privato perché proteggeva James Morice<sup>19</sup>.

La transizione dalla prima alla seconda parte del regno di Elisabetta non fu soltanto generazionale. Si può ricostruire attraverso le carriere degli individui, specialmente quella di John Aylmer. Vicino al circolo radicale degli 'Ateniesi' negli anni Cinquanta, Aylmer fu il tutore di Lady Jane Grey e visse in esilio a Strasburgo e a Zurigo per tutto il regno di Maria. Nel 1559, sostenne in uno scritto che

il governo dell'Inghilterra non è una mera monarchia, come alcuni pensano per superficialità, né una mera oligarchia, né una democrazia, bensì un regime composto da tutte queste forme [...] la cui immagine, e non [solo] l'immagine ma la sostanza, è da vedere nel Parlamento, in cui si ritrovano questi tre elementi<sup>20</sup>.

Dopo la *Second Admonition to the Parliament* di Cartwright, queste idee divennero politicamente scorrette. Aylmer le ripudiò di fatto dopo la nomina a vescovo di Londra nel 1577. Divenne un tenace difensore della *High Commission* e della prerogativa assoluta della regina. Sotto la sua direzione, la *High Commission* invocò sempre di più i suoi poteri metropolitani nelle

---

<sup>17</sup> Cfr. COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., p. 407.

<sup>18</sup> Cfr. *ivi*, pp. 411, 418, 421, 427, 428.

<sup>19</sup> Cfr. NEALE, *Elizabeth I and Her Parliaments*, cit., vol. II, p. 275.

<sup>20</sup> JOHN AYLMER, *An Harborowe for Faithfull and Trewe Subiectes*, in WILLIAM A. JACKSON, FREDERIC S. FERGUSON, KATHARINE F. PANTZER (eds.), *A Short-Title Catalogue of Books Printed in England, Scotland and Ireland, and of English Books Printed Abroad* (d'ora in avanti STC<sup>2</sup>), 3 voll., Bibliographical Society, London 1976-1991<sup>2</sup> (1<sup>a</sup> ediz. a cura di ALFRED W. POLLARD e GILBERT R. REDGRAVE, 2 voll., 1969), vol. II, 1005, sig. H3; PATRICK COLLINSON, *The Monarchical Republic of Queen Elizabeth*, «Bulletin of the John Rylands University Library», n. 69, vol. 2, 1987, p. 401; COOPER (ed.), *Athenae Cantabrigienses*, cit., vol. II, pp. 168-73.

cause ecclesiastiche<sup>21</sup>. Gl'individui sospettati di nonconformismo potevano aspettarsi di essere interrogati non dinanzi alla corte concistoriale del vescovo come avveniva in precedenza, bensì a Lambeth<sup>22</sup>. Quando Cartwright ritornò in Inghilterra dai Paesi Bassi nel 1585, fu Aylmer ad arrestarlo (e Burghley a rilasciarlo)<sup>23</sup>. Fu Aylmer ad alimentare una polemica al vetriolo con i *common lawyers* negli anni Novanta, privando Robert Cawdrey, un ministro di culto della contea del Rutland, del suo beneficio. Accanto a Whitgift e al vescovo di Lincoln Cooper, Aylmer divenne uno dei principali bersagli di calunnie.

È comprensibile che così tanti vescovi e conformisti appoggiarono l'assalto di Whitgift contro il presbiterianesimo. Ciò che sorprende è il cambiamento d'opinione tra i giudici di *common law*. Per indicare la direzione di questo mutamento è necessario riconsiderare il caso Cawdrey, accaduto nel 1591. È noto che a pochi mesi dalla nomina ad arcivescovo di Canterbury, Whitgift avviò una campagna contro i ministri puritani. Questa campagna fu rafforzata dai processi *ex officio mero* dinanzi alla *High Commission*, nei quali i giudici agivano di propria «mera iniziativa» ovvero in virtù del loro ufficio<sup>24</sup>. Modellati sulle procedure del diritto canonico romano, i processi *ex officio* erano inquisitori. Gl'imputati erano posti sotto giuramento e poi obbligati a rispondere alle domande che i giudici ecclesiastici ponevano loro. La legalità di queste procedure fu progressivamente messa in discussione da coloro i quali negavano il diritto dei vescovi di deporre i ministri di culto nonconformisti per motivi di coscienza. Volta per volta, fu contestata la legalità dei membri della corte ai quali Elisabetta delegava, per mezzo di lettere patenti, l'esercizio della sua prerogativa ecclesiastica.

Robert Cawdrey era un ministro di South Luffenham, che era stato sospeso da Aylmer nella *High Commission* per aver rifiutato il giuramento *ex officio*. Fu accusato di aver denigrato dal pulpito il *Book of Common Prayer*, definendolo «un libro vile e vergognoso»: un reato grave, se provato, se-

---

<sup>21</sup> Cfr. COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., pp. 201-7; GEOFFREY RUDOLPH ELTON, *The Tudor Constitution*, Cambridge University Press, Cambridge 1982<sup>2</sup> (1ª ediz. 1960), pp. 221-32; JOSEPH R. TANNER, *Tudor Constitutional Documents: A.D. 1485-1603, With an Historical Commentary*, Cambridge University Press, Cambridge 1940, pp. 360-74.

<sup>22</sup> [Residenza londinese dell'arcivescovo di Canterbury. *N.d.T.*].

<sup>23</sup> Cfr. COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., p. 295.

<sup>24</sup> I processi *ex officio* erano di due tipi: *ex officio mero*, in cui il giudice agiva di suo 'mero impulso', e *ex officio promotus*, in cui agiva su istanza di uno o più individui. Esisteva anche una forma procedurale ibrida in cui le istanze di parte e le procedure d'ufficio potevano essere combinate. Questo saggio tratta quasi esclusivamente delle procedure *ex officio mero* in cui, non essendoci un attore, il giudice agiva in via inquisitoria, sulla base della 'notorietà' o della 'pubblica fama'.

condo l'Atto di Uniformità del 1559<sup>25</sup>. Fu chiamato in giudizio dinanzi alla *High Commission* nel maggio 1586<sup>26</sup>, ma rifiutò di prestare il giuramento *ex officio*. Fu perciò privato del suo beneficio per contumacia. Negò costantemente di aver «infangato» il *Prayer Book*. Sostenne di averne sempre osservato i precetti. Ammise di aver omesso la croce nel battesimo e l'anello nel matrimonio<sup>27</sup>, ma quelle questioni erano state giudicate estranee alla lettera dell'Atto di Uniformità dal *Queen's Bench* in casi precedenti. Ad ogni modo, il nocciolo della questione era la sua deposizione. Egli sostenne che questa era priva di fondamento legale perché l'Atto di Uniformità limitava l'applicazione della deposizione al solo caso della punizione di un *secondo* reato. Cawdrey era stato deposto dal vescovo Aylmer per un primo reato. Inoltre, come sostennero i suoi difensori, egli non aveva né confessato le accuse contro di lui, né era stato arrestato in base al verdetto di una giuria, come prevedeva l'Atto di Uniformità. La sentenza quindi era nulla.

Mentre alcuni di questi argomenti sono chiaramente di parte, c'era davvero un punto su cui Cawdrey ricevé giustizia sommaria. Come avrebbe di lì a poco confermato il *cause célèbre* di Cartwright e dei *leaders* presbiteriani, Cawdrey rifiutando il giuramento *ex officio* aveva effettivamente arrestato il suo processo dinanzi alla *High Commission*, e la sentenza di deposizione pronunciata contro di lui non era il risultato di una condanna legittima, ma essenzialmente una punizione per la sua contumacia<sup>28</sup>. Il suo rifiuto di prestare giuramento *ex officio* divenne perciò un precedente per i ministri puritani in generale.

Le sentenze della *High Commission* erano inappellabili, ma Cawdrey fu sostenuto da James Morice, uno degli avvocati più abili della sua generazione, protetto di Burghley. Morice capì che il caso poteva essere riesaminato in un nuovo giudizio equivalente a un appello. Nel 1591, sottopose il caso Cawdrey al *Queen's Bench* citando in giudizio per usurpazione il successore del ministro in qualità di parroco di South Luffenham. I membri della giuria, come testimoni dei fatti, osservarono che il convenuto non aveva commesso alcun reato, visto che la *High Commission* possedeva l'autorità di deporre Cawdrey. Il caso Cawdrey divenne perciò il *Roe vs. Wade* del diritto

---

<sup>25</sup> BL, Lansdowne MS 68, art. 47, f. 108.

<sup>26</sup> Probabilmente la data corretta dell'atto potrebbe essere maggio 1587: cfr. BL, Lansdowne MS 68, art. 46, f. 106.

<sup>27</sup> BL, Lansdowne MS 68, art. 46, f. 106.

<sup>28</sup> Cfr. BL, Lansdowne MS 68, art. 45, f. 104; 1 Eliz. I, c. 2. Questo statuto prevedeva che si potesse agire anche in base alla «notoria evidenza del fatto». Sul «veemente sospetto» in relazione alla procedura *ex officio* nelle corti ecclesiastiche, v. *infra*.

costituzionale inglese. La domanda era: la regina poteva delegare l'esercizio di determinati poteri alla *High Commission*? E inoltre: qual era l'ampiezza delle prerogative 'imperiali' secondo il *common law* inglese? In particolare: la prerogativa 'imperiale' della regina poteva derogare alle leggi e al *common law*<sup>29</sup>? Era in questione il fatto che, se la deposizione di Cawdrey fosse stata confermata dal *Queen's Bench*, la *High Commission*, che molti *common lawyers* al pari di molti puritani ritenevano essere una corte ecclesiastica estranea al sistema del *common law*, avrebbe potuto legittimamente privare i ministri dei loro benefici contrariamente alle leggi e consuetudini inglesi e all'articolo 39 della Magna Carta. Secondo la legge, i benefici ecclesiastici erano considerati come proprietà fondiarie, perché conferiti a vita e non a termine o *ad libitum*. Benché in alcuni casi privare un ministro del suo beneficio per crimini o altre cause previste dalle leggi fosse conforme al diritto canonico e al *common law*, il punto in questione era che il rifiuto del giuramento *ex officio* non rientrava in quelle ipotesi.

Con una decisione di ampio respiro i giudici ritennero che la regina poteva demandare l'esercizio di determinati poteri alla *High Commission* perché «per le antiche leggi di questo reame il regno d'Inghilterra è un impero assoluto e una monarchia». E ancora:

il capo regale [*kingly head*] di questo corpo politico è investito e fornito di un potere pieno e indiviso, di prerogativa e di giurisdizione per render giustizia e ragione a ciascuna parte e a ciascun membro di tale corpo, di qualsiasi stato, grado, o qualsivoglia denominazione, in tutte le cause ecclesiastiche o temporali, altrimenti non dovrebbe essere capo dell'intero corpo<sup>30</sup>.

Questo era lo stile dell'*Act of Appeals* di Enrico VIII: i giudici citarono quella legge quasi parola per parola. La loro decisione rivela che essi interpretarono l'*imperium* di Elisabetta come teocratico al pari di quello di Enrico VIII. Essi riconobbero che il Parlamento aveva emanato le leggi con cui era stato attuato il *religious settlement* del 1559, ma ritennero che il Parlamento fu solo lo strumento attraverso cui veniva dichiarata la prerogativa del principe. La loro interpretazione della supremazia regia corrispondeva quasi esattamente all'opinione dominante durante il regno di Enrico VIII e riassunta da Stephen Gardiner nel *De vera obedientia* e da Edward Fox

---

<sup>29</sup> Cfr. ELTON, *Tudor Constitution*, cit., pp. 221-32; TANNER, *Constitutional Documents*, cit., pp. 361-2, 373-3.

<sup>30</sup> TANNER, *Constitutional Documents*, cit., pp. 372-3.

nel *De vera differentia*<sup>31</sup>. La legislazione del 1559, come quella del 1553-'54, sarebbe stata perciò rigorosamente dichiarativa. Il Parlamento non era la fonte, bensì il mero esecutore della prerogativa 'imperiale' della regina. Di conseguenza la *High Commission* non era vincolata da limiti posti dalle leggi. Il ruolo del Parlamento era stato quello di proclamare (in ritardo) e rendere vincolanti per tutte le corti di giustizia del regno quei poteri regali che erano parte integrante della corona 'imperiale' fin da quando Lucio I fu convertito al cristianesimo nel 187 d.C.<sup>32</sup> La supremazia regia divenne una funzione inalienabile della regalità. Elisabetta era una regina 'imperiale'. Anche se il Parlamento non si fosse mai riunito, ella avrebbe potuto esercitare la prerogativa ecclesiastica personalmente oppure delegarne l'esercizio a chiunque avesse scelto per mezzo di lettere patenti.

Era una svolta reazionaria. La decisione dei giudici fu così controversa che ebbe l'effetto di determinare tutto e niente. La sentenza rivendicò l'interpretazione 'imperiale' della supremazia regia e confermò la legalità delle lettere patenti che avevano 'autorizzato' la *High Commission*. I giudici, tuttavia, non avevano fatto alcun tentativo di investigazione delle specifiche procedure con cui la *High Commission* aveva svolto il proprio lavoro sotto la guida di Aylmer e Whitgift. In particolare, non fu espressa alcuna opinione circa la legalità del giuramento *ex officio*.

La politica dell'*establishment* ispirò in parte la decisione dei giudici. Nel frattempo Whitgift aveva adottato le precauzioni necessarie. Quando, dopo tre anni, Cawdrey continuava a rifiutare il giuramento *ex officio*, Whitgift fece in modo che fosse convocato dinanzi a un gruppo ristretto di commissari che comprendeva giudici e membri del Consiglio privato accuratamente selezionati: Sir John Wolley, Sir John Fortescue, il *Lord Chief Baron* della *Court of Common Pleas*, il *Lord Chief Baron* della Corte dello Scacchiere e il Procuratore Generale, nonché Whitgift e il suo protetto Richard Bancroft.

---

<sup>31</sup> Cfr. JOHN GUY, *The Henrician Age*, in JOHN G. A. POCKOCK (ed.), *The Varieties of British Political Thought*, Cambridge University Press, Cambridge 1993, pp. 35-46; ALISTAIR FOX e JOHN A. GUY, *Reassessing the Henrician Age: Humanism, Politics, and Reform*, Basil Blackwell, Oxford 1986, pp. 151-78.

<sup>32</sup> Spesso si afferma che mentre la supremazia regia di Enrico VIII era 'imperiale', quella di Elisabetta non lo era, dal momento che il Parlamento da solo reintegrò la regina come governatore supremo della Chiesa, in seguito all'abrogazione dei provvedimenti di Maria. Questa tesi è fuorviante. Sia Enrico sia Elisabetta ebbero bisogno del Parlamento per dichiarare che la supremazia reale era legalmente in vigore, per imporre giuramenti di fedeltà e per punire i criminali nelle corti di *common law*. Ma, secondo la tesi della monarchia 'imperiale', il ruolo del Parlamento era meramente strumentale. Il ricorso alla legislazione parlamentare non sminuiva – o quantomeno non era teso a sminuire – il potere sovrano della Corona. Per un'interpretazione analoga si rinvia a ELTON, *Tudor Constitution*, cit., pp. 222-3. Il potere della regina di delegare la sua prerogativa ecclesiastica per mezzo di lettere patenti fu affermato in 1 Eliz. I, c. 1.

Quando Cawdrey fu privato del suo ministero nel maggio 1590, fu in forza di una sentenza *di questo gruppo scelto di commissari* e non solo di Whitgift e Aylmer<sup>33</sup>. *Chief Justice* della *Court of Common Pleas* era Sir Edmund Anderson, il “martello dei puritani”, e *Chief Baron* della Corte dello Scacchiere era Sir Roger Manwood, una pedina nelle mani dell'*establishment*. Il *Queen's Bench* era presieduto da Sir Christopher Wray, ex *Speaker* della Camera dei Comuni. Wray era un uomo rispettabile. Tutt'al più, aveva simpatie cattoliche. Ma qualsiasi cosa egli fosse, non era politicamente coraggioso. Aveva presieduto con fermezza i processi contro John Stubbs, il quale aveva scritto *The discoverie of a gaping gulf*, e nella Camera Stellata aveva pronunciato la sentenza contro il Segretario di Stato Davison per aver emanato l'ordine d'esecuzione di Maria di Scozia. Era un uomo eccezionalmente affidabile; non avrebbe mai ostacolato la campagna anti-puritana. In tutti i casi più rilevanti, inoltre, i giudici consultavano in anticipo i colleghi delle altre corti al fine di raggiungere un accordo e di esprimere un punto di vista unanime. Benché non fosse impossibile, era impensabile che il presidente di una corte s'imponesse sui propri colleghi nel giudicare un caso che aveva risvolti politici<sup>34</sup>. Era scontato che Cawdrey sarebbe stato condannato dal *Queen's Bench*, e Whitgift lo sapeva.

Ciò che era stato deciso politicamente si sarebbe potuto annullare nello stesso modo. Durante tutto il 1591 Cawdrey scriveva a Burghley, il quale interveniva pacatamente nell'interesse del primo. Cawdrey apostrofava Burghley «mio ottimo Signore e Protettore», e benché questo modo di rivolgersi a lui fosse essenzialmente retorico, conteneva realmente elementi di verità<sup>35</sup>. A maggio Cawdrey pregò energicamente Burghley d'intervenire, chiedendo se fosse possibile ottenere un *mandatum* dalla regina per annullare la sentenza della *High Commission*. Egli sollecitò altresì l'aiuto di Burghley per essere ammesso a godere del gratuito patrocinio nel processo dinanzi al *Queen's Bench*<sup>36</sup>. Burghley non si limitò a replicare: a giugno scrisse al vescovo Aylmer per chiedere la revisione e il riesame della sentenza contro Cawdrey dinanzi alla *High Commission* alla luce delle eccezioni sollevate da Morice. Aylmer rispose in modo cortese, ma fu palesemente infastidito da questa in-

---

<sup>33</sup> Cfr. BL, Lansdowne MS 68, art. 47, f. 108r-v.

<sup>34</sup> Ciò vale anche per i membri del Consiglio privato che nella *High Commission* avevano deciso il caso Cawdrey, visto che i *Chief Justices* lavoravano accanto ai consiglieri nella Camera Stellata: cfr. JOHN GUY, *The Court of Star Chamber and its Records to the Reign of Elizabeth I*, Her Majesty's Stationery Office, London 1985.

<sup>35</sup> Cfr. BL, Lansdowne MS 68, artt. 51, 57, 59.

<sup>36</sup> Cfr. BL, Lansdowne MS 68, art. 51, f. 117.

terferenza, e riaffermò la legittimità della punizione di Cawdrey. Egli sostenne che la sentenza era conforme all'Atto di Uniformità e ricordò a Burghley che quando Cawdrey era stato condannato, la *High Commission* era stata rinforzata con giudici di *common law* e membri del Consiglio privato<sup>37</sup>.

Burghley era in contatto anche con Morice. Gli consigliò di moderare i toni della sua infiammata retorica e di cancellare dai suoi 'scritti' opinioni irrilevanti per il caso Cawdrey. Questo era tipico di Burghley a quel tempo. Ancora più degno di nota è il fatto che un contatto di questo tipo si sia verificato. Morice capì a che cosa stesse andando incontro. «So molto bene, mio signore – scrisse a Burghley a luglio – quanto offensivo sarà scoprire irregolarità nei procedimenti giudiziari». Ad ogni modo, egli era determinato ad andare avanti nella difesa di Cawdrey, ritenendo «inverosimile per un uomo della mia professione essere preoccupato d'ogni sguardo di disapprovazione, specialmente avendo (come io stesso m'incoraggio) la legge dalla mia parte»<sup>38</sup>.

In seguito, nello stesso mese, Cawdrey scrisse ancora a Burghley, lamentando gli abusi di Whitgift nei suoi confronti. Ribadì la sua convinzione che la deposizione per un primo reato era illegale, e asserì che, in ogni caso, per i reati di cui era accusato avrebbe dovuto essere incriminato dalle assise locali e non punito sommariamente dalla *High Commission*. Cawdrey era visibilmente scosso dal verdetto del *Queen's Bench*. Lo irritò principalmente il fatto che Anderson e Manwood in qualità di membri ecclesiastici della *High Commission* avevano avallato quella sentenza 'illegale'. Ancora una volta pregò Burghley di usare la sua influenza per aver ragione dei *commissioners*<sup>39</sup>.

Cawdrey era onesto ma ingenuo: un pesce piccolo a disagio nelle acque impetuose degli anni Novanta del sedicesimo secolo. È sorprendente che Burghley abbia continuato a intervenire in suo favore, scrivendo pressoché a tutti i funzionari della *High Commission* nel corso delle vacanze estive. A loro volta essi si rivolsero a Whitgift, che meditò sulle carte fino a novembre. Infine rispose che sarebbe stato contento di reintegrare Cawdrey nelle sue funzioni, ma soltanto a condizione che quest'ultimo avesse sottoscritto alcuni 'articoli' che i giudici gli avevano sottoposto. Cawdrey era indignato, e asserì che proprio il rifiuto di firmare era stata la causa di tutti i suoi guai. Burghley avvicinò Whitgift per un'ultima volta, ma il primate si rifiutò decisamente di esonerare Cawdrey da quella sottoscrizione<sup>40</sup>. Da quel momento,

---

<sup>37</sup> Cfr. BL, Lansdowne MS 68, art. 54, f. 123.

<sup>38</sup> BL, Lansdowne MS 68, art. 55, f. 125.

<sup>39</sup> Cfr. BL, Lansdowne MS 68, art. 57, f. 129.

<sup>40</sup> Dettagli riportati in BL, Lansdowne MS 68, art. 59.

il ministro del Rutland cadde nell'oscurità. Come i più noti ministri condotti dinanzi alla *High Commission* e alla Camera Stellata tra il 1590 e il 1591, egli rifiutò di sottomettersi e perciò finì come Cartwright, un abitante di quella terra di nessuno che era il risultato dello stallo tra Burghley e i vescovi.

Questo caso sollevò una questione dalle gravi conseguenze. La procedura *ex officio* fu messa sotto i riflettori, e quando gli esperti forensi ebbero completato il proprio lavoro, emerse che, mentre l'opinione di Whitgift della *High Commission* aveva trovato conferma dal punto di vista giuridico, la visione del potere politico come ordine divino e la visione 'imperiale' dell'ordinamento ecclesiastico come corollario, erano improponibili anche per quei teologi della tempra di Richard Hooker<sup>41</sup>. Si iniziò a osservare che, persino nella Camera Stellata, dove gl'imputati giuravano sulla veridicità delle loro risposte, essi non giuravano di rispondere *in generale* ad articoli sottoposti loro senza riferimento a fatti preventivamente accertati, ma giuravano di confermarne la verità e di farsi interrogare su fatti che precedentemente essi stessi avevano esposto in memorie scritte. Il pericolo dell'autoincriminazione era perciò molto minore che nella procedura *ex officio*, e nella Camera Stellata ciascuna parte aveva il diritto di essere rappresentata da un difensore.

Nel Parlamento del 1593, Morice lanciò un attacco accuratamente preparato contro la campagna di Whitgift per le sottoscrizioni e contro i procedimenti *ex officio*. Egli si appellò alla *Magna Carta* e al *common law*, e sfidò i vescovi «a dichiarare al mondo con quale autorità essi fanno queste cose». Presentò due progetti di legge esposti in forma di petizione contro i giuramenti e gli arresti illegali, chiedendo alla Camera di leggere il primo immediatamente. La sanzione prevista dal primo progetto stabiliva che se la *High Commission* o un altro soggetto ecclesiastico avesse proposto in futuro «questo giuramento generale o un altro simile», o avesse punito qualcuno per aver rifiutato di prestarlo, o avesse proposto qualsiasi altro giuramento contrario alle consuetudini, alle leggi o alle libertà del regno, il reo sarebbe incorso nelle pene previste per il reato di *praemunire* (cioè la perdita delle proprietà e l'imprigionamento a discrezione della regina). Si scatenò una violenta discussione nella quale Morice fu avversato da tre oratori: James Dalton, un giurista legato all'*establishment*, Sir John Wolley, che era stato giudice a Lambeth quando Cawdrey fu degradato dal suo ministero, e il dottor William Lewin, giurista e membro tra i più giovani della *High Commission*. Morice fu sostenuto vigorosamente da Robert Beale e da Sir

---

<sup>41</sup> Cfr. LAKE, *Anglicans and Puritans?*, cit., pp.197-225; RICHARD HOOKER, *Of the Laws of Ecclesiastical Polity*, ed. a cura di ARTHUR STEPHEN MCGRADIE, Cambridge University Press, Cambridge 1989, lib. VIII, cap. 3, iii, pp.145-7; lib. VIII, cap. 6, x-xiii, pp. 191-7.



Francis Knollys, membro anziano del Consiglio privato e cugino acquisito di Elisabetta. Knollys era particolarmente irritato e difendeva con insistenza Morice per il suo «zelo e buone intenzioni». Citò l'Atto di sottomissione del clero del 1534 che, ricordò alla Camera, era stato promulgato quando egli era membro del Parlamento<sup>42</sup>. La lettera che Knollys scrisse a Burghley il giorno dopo, mostra in pieno il suo fervore. Egli sostenne che i civilisti «e gli altri confederati del governo della Chiesa gradirebbero volentieri una sorta di monarchia nel cosiddetto governo della Chiesa così come è in quello temporale: essi vorrebbero separare il governo della Chiesa dal governo temporale»<sup>43</sup>.

C'era più di un granello di verità in questa intuizione, ma il contesto parlamentare da cui ebbe origine, per Elisabetta aveva oltrepassato la misura. Era necessaria una punizione. Morice e altri sei furono posti agli arresti domiciliari, Knollys fu emarginato fino alla sua morte, e a Beale fu proibito di frequentare la Corte e il Parlamento. Fu inoltre sospeso dal suo incarico di segretario del Consiglio privato per quattro anni. Morice fu ammonito dal Consiglio privato e affidato in custodia a Sir John Fortescue (un altro dei giudici che avevano degradato Cawdrey). Grazie alle pressioni di Burghley egli fu trattato con indulgenza: il suo arresto durò appena due mesi.

Beale invece fu trattato con severità. Aveva infastidito la regina con un discorso durante il dibattito parlamentare sull'appannaggio reale [*subsidy*], e inoltre Elisabetta nutriva ancora del risentimento nei suoi confronti perché egli aveva portato l'ordine d'esecuzione di Maria di Scozia al castello di Fotheringay e ne aveva dato pubblico annuncio dal patibolo. Beale, tuttavia, conosceva la realtà dei fatti. Come gli aveva suggerito Burghley, la «causa principale» della sua disgrazia era il sospetto di essere «un cospiratore di un nuovo governo ecclesiastico». Egli negò. Tutto ciò che aveva desiderato era che le leggi emanate dal Parlamento nel 1534 per la riforma del diritto ecclesiastico fossero applicate. Aveva già spedito a Burghley un libro pubblicato durante il regno di Enrico VIII, che a suo giudizio criticava un articolo che i ministri di culto puritani erano stati obbligati a sottoscrivere. Aveva anche compilato una raccolta sommaria di 'note' contro i procedimenti *ex officio* nelle corti ecclesiastiche destinata a provare che quei processi erano contrari alle Sacre Scritture, al diritto canonico e al *common law*. I contenuti di queste 'note' erano divenuti molto popolari. I detrattori di Beale ne avevano

---

<sup>42</sup> Cfr. NEALE, *Elizabeth I and her Parliaments*, cit., vol. II, pp.268-79; P. W. HASLER, *The House of Commons, 1558-1603*, 3 voll., Published for the History of Parliament Trust by Her Majesty's Stationery Office, London 1981, vol. III, pp. 98-100.

<sup>43</sup> Cfr. BL, Lansdowne MS 73, art. 30, f. 109.

ottenuto una copia e ne pubblicarono una confutazione integrale<sup>44</sup>.

L'autore di questa confutazione era il giurista Richard Cosin, un altro dei protetti di Whitgift, il quale era stato nominato *dean of the Arches*<sup>45</sup> e vicario generale della diocesi di Canterbury<sup>46</sup>. Cosin e Richard Bancroft avevano preparato insieme gl'interrogatori cui furono sottoposti Cartwright e i *leaders* presbiteriani nei processi dinanzi alla *High Commission* e alla Camera Stellata<sup>47</sup>. Come Bancroft, Cosin era un divulgatore esperto della polemica anti-puritana. La sua *Answer to an abstract of certeine acts of Parliament* del 1584 aveva stimolato l'ingegno di Martin Marprelate<sup>48</sup>. La sua *Conspiracie, for pretended reformation: viz. presbyteriall discipline* del 1592 fu pensata per «denunciare» una cospirazione puritana che presumibilmente faceva da sfondo all'affare di William Hacket<sup>49</sup>, ma quell'opera si distinse solo per lo sforzo di svelare un complotto di cui non v'era traccia. Ben più interessante è il fatto che Cosin era amico di Lancelot Andrewes. Cosin iniziò verso il 1589 la stesura di un manuale pedagogico che sarebbe stato pubblicato diversi anni più tardi con il titolo di *Ecclesiae Anglicanae politeia in tabulas digesta*<sup>50</sup>.

Mentre il *Queen's Bench* si occupava del processo a Cawdrey, Cosin scrisse un trattato intitolato *An apologie: of, and for sundrie proceedings by jurisdiction ecclesiastical*. Forse questo lavoro non era inizialmente destinato alla pubblicazione. Se ne stamparono invece quaranta copie da diffondere tra un pubblico ristretto<sup>51</sup>. Nel giro di due anni, il trattato fu comunque ampliato e riveduto per essere poi pubblicato con il titolo di *An apologie for sundrie proceedings*<sup>52</sup>. In questa edizione è presente l'attacco alle 'Note' di Beale. L'opera di Morice che era stata oggetto di critica apparve intorno al

---

<sup>44</sup> Cfr. BL, Lansdowne MS 73, art. 2, ff. 4-13. Il titolo completo di questo trattato era *Notes to prove the proceeding ex officio, and the oath and subscription which are now requested, to be against the Word of God, the ancient Fathers, and Canons of the Church, and the laws, liberties and customs of the Realm of England*: cfr. *STC*<sup>2</sup>, 5821, sig. D2.

<sup>45</sup> [Giudice laico della *Court of Arches*. N.d.T.].

<sup>46</sup> James E. Hampson ha iniziato di recente la stesura di una tesi dottorale su Cosin presso l'Università di St. Andrews. Per un'analisi dell'importanza di Cosin in relazione al *King John* di Shakespeare, si rinvia al volume di DONNA B. HAMILTON, *Shakespeare and the Politics of Protestant England*, University Press of Kentucky, Lexington (Ky.) 1992, pp. 11-58.

<sup>47</sup> Cfr. COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., pp. 417-31; HASLER, *The House of Commons*, cit., vol. I, pp. 660-1; COOPER (ed.), *Athenae Cantabrigienses*, cit., vol. II, pp. 230-2.

<sup>48</sup> Cfr. *STC*<sup>2</sup> 5819.5.

<sup>49</sup> Hacket era uno sventurato malato di mente che nel 1591 a Londra era salito su un carretto e si era autoproclamato Messia e re d'Europa: cfr. COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., p. 424.

<sup>50</sup> Cfr. *STC*<sup>2</sup> 5824; l'opera apparve nel 1604.

<sup>51</sup> Cfr. *STC*<sup>2</sup> 5820: per la vicenda della pubblicazione di questo trattato cfr. *STC*<sup>2</sup> 5821, sig. B l r.

<sup>52</sup> Cfr. *STC*<sup>2</sup> 5821-2.

1590 con il titolo di *A briefe treatise of oathes exacted by ordinaries and ecclesiasticall judges*<sup>53</sup>. L'editore aveva eluso la censura pubblicandola nella città olandese di Middelburg. Non è chiaro se Morice avesse inteso pubblicare il suo lavoro. Egli ammise che aveva diffuso alcune copie manoscritte, ma in una lettera a Burghley dichiarò implicitamente che qualcun altro aveva dato alle stampe la sua opera<sup>54</sup>.

Il vincolo di *patronage* tra Whitgift e Cosin non deve passare inosservato. Cosin era stato allievo di Whitgift a Cambridge. Fu studente e poi (insieme a Cartwright) *fellow* al Trinity College. Da quasi tutti i punti di vista – sia intellettualmente sia professionalmente – dipendeva da Whitgift. Doveva la carriera al suo mentore, che seguì dapprima nella diocesi di Worcester come cancelliere, per spostarsi poi a Lambeth nel giro di soli tre mesi dall'insediamento di Whitgift a Canterbury. Infine, grazie all'influenza di Whitgift ottenne il redditizio ufficio di *master in ordinary* della *Court of Chancery*<sup>55</sup>.

Cosin giunse a Lambeth poco dopo che Whitgift ebbe pubblicato i suoi «articoli concernenti i predicatori e altri ordini per la Chiesa». Essi prevedevano che i ministri puritani avrebbero dovuto approvare il *Common Book of Prayer* in quanto non conteneva alcunché di contrario alla parola di Dio, e inoltre dovevano promettere di usare soltanto quel testo nel corso delle funzioni religiose. Fu, in effetti, l'inizio della campagna di sottoscrizioni promossa da Whitgift. Burghley manifestò energicamente il suo disappunto sostenendo che quegli articoli sapevano di «inquisizione romana, e [erano] uno stratagemma più adatto a cercare i malfattori che a correggerli»<sup>56</sup>.

Non è stato ben compreso che la strategia di Whitgift si strutturava su due livelli e il primo era costituito proprio dai suoi articoli. Cosin aveva il compito di costruire il secondo livello – e bisogna ammettere che era eccezionalmente adatto a quella funzione. Aylmer aveva già consolidato l'autorità metropolitana della *High Commission* meridionale. Cosin a quel punto iniziò a rafforzare e a rendere più severi i procedimenti penali dinanzi alle corti ecclesiastiche introducendo nella prassi l'intera gamma di procedure che regolavano le indagini *ex officio*, così come erano esposte nei più recenti testi e manuali di diritto canonico romano. Era una soluzione sottile e efficace a quello che Whitgift giudicò senza ombra di dubbio come un problema

---

<sup>53</sup> Cfr. *STC*<sup>2</sup> 18106.

<sup>54</sup> Cfr. HASLER, *The House of Commons*, cit., vol. III, pp. 98-100.

<sup>55</sup> Cfr. ivi, vol. I, pp. 660-1; COOPER (ed.), *Athenae Cantabrigienses*, cit., vol. II, pp. 230-2.

<sup>56</sup> COLLINSON, *Elizabethan Puritan Movement*, cit., pp. 243-8; *Calendar of State Papers, Domestic series* (d'ora in avanti *CSPD*), a cura di ROBERT LEMON, 12 voll., London 1856-1872, vol. II, p. 188; TANNER, *Tudor Constitutional Documents*, cit., pp. 373-4.

operativo. La soluzione rientrava perfettamente nelle competenze dei *civil lawyers* e dei giudici delle corti ecclesiastiche; in questo modo si evitò la reazione politica che un rafforzamento della *High Commission* per mezzo di giudici nominati con nuove lettere patenti avrebbe senza dubbio provocato mentre Leicester e Walsingham erano ancora in vita.

Le lettere patenti inviate ai giudici della *High Commission* durante il regno di Elisabetta si mantennero eccezionalmente uniformi<sup>57</sup>, ma ciò non significa che non ci furono cambiamenti nella prassi delle corti. Mentre gli arcivescovi Parker e Grindal erano ricorsi con prudenza al diritto canonico, memori del suo status controverso sin dal 1534, e particolarmente consci dell'antagonismo dei *common lawyers* – si diceva che Grindal avesse avviato dei procedimenti secondo l'Atto di Uniformità su verdetto di una *grand jury* e non secondo la procedura stabilita dal diritto canonico –, sotto la tutela di Cosin la *High Commission* meridionale sarebbe ricorsa alla procedura *ex officio mero* con vigore e fermezza. I toni cambiarono più radicalmente quando Cosin giustificò i procedimenti penali sulla base della reputazione o della «notorietà». Mentre Grindal aveva preferito agire in base alle denunce dei *churchwardens*<sup>58</sup> o in base alle deposizioni scritte dei testimoni, Cosin ritenne che la «notorietà» oppure «le parole e le informazioni» giunte all'orecchio del giudice, nonostante l'assenza di accusatori o di denunce, fossero elementi legittimi e perseguibili<sup>59</sup>. Non a caso Cosin fu tra i giudici della *High Commission* che decisero il caso Cawdrey.

Un memorandum riservato firmato da Cosin e dal suo team di Lambeth contiene il nodo della questione. Vi si notava che alcuni crimini difficilmente si sarebbero potuti provare per mezzo di testimoni, tuttavia erano «veementemente sospetti e nocivi per gli onesti, e pericolosi da tollerare, in quanto pessimi esempi in uno Stato ben governato»<sup>60</sup>. Quei casi dovevano essere

---

<sup>57</sup> Cfr. ELTON, *Tudor Constitution*, pp. 221-30.

<sup>58</sup> [Funzionari laici responsabili degli affari secolari di una parrocchia. *N.d.T.*]

<sup>59</sup> RICHARD COSIN, *Apologie for Sundrie Proceedings*, in *STC<sup>2</sup> 5821*, II parte, cap. 6, p. 51.

<sup>60</sup> Lambeth Palace Library (d'ora in avanti LPL), MS 2004, f. 65. È importante soffermarsi sulla fraseologia concernente il «sospetto veemente». Secondo il *Provinciale* di Lyndwood, l'espressione «veementemente sospettato» si riferiva al caso di un individuo sospettato di aver avuto contatti con eretici, o di aver fatto loro l'elemosina, o di aver ricevuto i loro libri, o difeso le loro persone, ma *che non avrebbe potuto essere condannato da una corte di giustizia*: cfr. WILLIAM LYNDWOOD, *Provinciale Seu Constitutiones Angliae*, Oxford 1679, pp. 302-3, e nel glossario alla voce «Veemententer suspecti». In casi di questo tipo, *demonstrationes leves* o 'prove deboli' erano sufficienti per giustificare l'abiura o le pene penitenziali inflitte dai giudici che procedevano *ex officio*. Nella sua *Debellation of Salem and Bizance* del 1533, Sir Thomas More sostenne che un individuo riconosciuto «veementemente sospetto» (il che implica *demonstrationes leves*, ma non la condanna da parte di una corte) avrebbe potuto essere obbligato ad «abiurare» la propria eresia, «piuttosto che essere

affrontati «con un'inchiesta» e «scoperti con ogni mezzo, corretti, l'accusato obbligato alla penitenza, e gli altri scoraggiati dal commettere lo stesso reato». Occasionalmente, una parte diversa dal giudice poteva essere pronta a promuovere il procedimento<sup>61</sup>. Ma nei casi in cui non fosse stato possibile trovare un promotore, il giudice aveva il dovere di procedere *ex officio mero*, per cui l'accusato veniva obbligato senza possibilità d'equivoco a rispondere sotto giuramento circa i propri crimini punibili dalla corte.

Come si legge ancora nel memorandum di Cosin, chi si fosse autoaccusato con le proprie risposte sotto giuramento, avrebbe «discolpato» o «condannato» se stesso, dopodiché i suoi testimoni a discarico (o '*oath-helpers*') avrebbero dovuto giurare che aveva detto il vero. Qualora l'accusato fosse riuscito a dimostrare la sua innocenza per mezzo dei testimoni a discarico, avrebbe dovuto essere assolto. In caso contrario, sarebbe stato considerato «colpevole del crimine, e da correggere»<sup>62</sup>.

Nel punto del memorandum in cui asseriva che nei procedimenti *ex officio mero* l'accusato era obbligato a rispondere sotto giuramento circa i suoi crimini, è da sottolineare il fatto che Cosin non mise i suoi lettori al corrente della norma di diritto canonico contenuta nelle Decretali gregoriane in base alla quale nessuno era obbligato a incriminare se stesso in un processo penale. Vero è che c'erano eccezioni e deroghe alla regola contro l'autoincriminazione forzata, ma Cosin non le citò, e anche se l'avesse fatto, non è per nulla chiaro se queste eccezioni avrebbero derogato alla regola generale. Per di più, la norma contro l'autoincriminazione era stata ripresa nella *Practica criminalis* di Giulio Claro, un compendio di diritto canonico molto diffuso nel sedicesimo secolo<sup>63</sup>.

Probabilmente la questione era ancor meno chiara sul livello pratico.

---

assolto da ogni sospetto» – su questo punto fece chiarezza. More tuttavia proseguiva: «E dunque, essendosi comportato così in precedenza [cioè, comportandosi in modo tale da suscitare un veemente sospetto]: anche se fa penitenza non ne ha diritto», confermando perciò di essere convinto che un «sospetto veemente» sarebbe stato sufficiente per imporre una penitenza anche se l'imputato non fosse stato condannato in seguito a un regolare processo: cfr. THOMAS MORE, *The Complete Works of St Thomas More*, 10 voll. a cura di AA.VV., vol. X: *The Debellation of Salem and Bizance*, ediz. a cura di JOHN GUY, RALPH KEEN, CLARENCE H. MILLER, R. MCGUGAN, New Haven (Conn.)-London, 1963-1997, pp. 116-18, 127.

<sup>61</sup> In questo caso, l'accusato non era tenuto a rispondere sotto giuramento circa il principale reato che gli si contestava, benché potesse essere ancora obbligato a rispondere sotto giuramento ad alcuni punti collegati, ad esempio nei procedimenti su istanza di parte o *ex officio promoti*: sul punto si veda anche COSIN, *Apologie for Sundrie Proceedings*, cit., parte II, cap. 6, pp. 50-1.

<sup>62</sup> LPL, MS 2004, f. 65.

<sup>63</sup> RICHARD H. HELMHOLZ, *Roman Canon Law in Reformation England*, Cambridge University Press, Cambridge 1990, pp. 156-7.

Nella sua *Apologie for sundrie proceedings*, Cosin riconobbe che nei procedimenti *ex officio* avviati sulla base della «notorietà», il giudice era tenuto per legge ad assumere la testimonianza dei vicini dell'accusato per convalidare le accuse specifiche a suo carico prima di far prestare il giuramento: presumibilmente in questi casi si applicava la regola canonica dei «due testimoni»<sup>64</sup>. Ad ogni modo, continuava Cosin, anche se l'interrogatorio dei vicini fosse stato eseguito *senza* la prova della notorietà, il processo sarebbe potuto andare ancora avanti e si sarebbe potuto far prestare il giuramento *ex officio* «*benché non autorizzato dalla legge*» a condizione che l'accusato «non vi si fosse opposto»<sup>65</sup>. In altre parole, se un individuo accusato in base alla «notorietà» accettava di rimettersi alla giurisdizione della corte in un procedimento *ex officio*, poteva essere interrogato (illegalmente) sotto giuramento e costretto ad autoincriminarsi. Quest'affermazione solleva un problema pratico di cruciale importanza. Di solito, i procuratori (cioè gli avvocati ecclesiastici) non erano autorizzati a rappresentare le parti nei procedimenti *ex officio*<sup>66</sup>. La questione era controversa, ma l'opinione più favorevole che si riscontra negli archivi giudiziari inglesi afferma che la rappresentanza dei procuratori era rimessa al potere discrezionale del giudice. La domanda che sorge a questo punto è: durante gli anni Novanta si esercitava, e fino a che punto, una pressione sugli accusati dalla *High Commission* per sottomettersi «volontariamente» alla sua giurisdizione?

Il memorandum non indicava come si sarebbe dovuto procedere se l'accusato avesse rifiutato il giuramento *ex officio* o se fosse stato in altro modo contumace. Si osservava che «se l'accusato nega il crimine che gli si contesta, allora per legge gli sarà imposta la purgazione», ma ciò non riguardava il caso dell'imputato che rifiutasse di «dimostrare la sua innocenza». Nella *Apologie*, Cosin osservò che era «necessario» punire la contumacia volonta-

---

<sup>64</sup> Nel diritto canonico romano si era ritenuto per molto tempo che gl'imputati non avrebbero potuto essere obbligati al giuramento nei procedimenti *ex officio* a meno che non ci fosse stata una comprovata notorietà pubblica sul fatto che essi avevano commesso il reato: cfr. HELMHOLZ, *Roman Canon Law in Reformation England*, cit., p. 119.

<sup>65</sup> COSIN, *Apologie for Sundrie Proceedings*, cit., parte II, cap. 6, p. 51. Questo punto di vista potrebbe trovare sostegno nella *Practica criminalis* di Giulio Claro, in cui si confermava che per legge l'esistenza della «pubblica fama» contro un individuo doveva essere provata da più testimoni prima che il procedimento a suo carico potesse iniziare, ma – aggiungeva Claro – «benché ciò sia vero *de jure*, la prassi insegna l'esatto contrario, che è quanto si osserva»: HELMHOLZ, *Roman Canon Law in Reformation England*, cit., pp. 17-18. Senz'alcun dubbio Claro per questo motivo non era una fonte accettabile per Beale e per i puritani. In ogni caso, si poteva facilmente screditare agli occhi dei puritani perché era un giureconsulto italiano la cui carriera aveva attraversato la Controriforma e il Concilio di Trento.

<sup>66</sup> Cfr. HELMHOLZ, *Roman Canon Law in Reformation England*, cit., pp. 117-19.

ria di chi rifiutava «più volte sotto giuramento» di rispondere a «obiezioni fatte in nome di sua Maestà» nella misura in cui fossero necessarie per legge. Oltre a quello, aveva poco da dire. Pur essendo uno scrittore tanto impassibile nell'accecare il suo pubblico con la scienza giuridica, Cosin era sorprendentemente reticente sul vero problema che era, naturalmente, il tema più scottante di tutti: la questione sottesa alla decisione della *High Commission* nel caso Cawdrey<sup>67</sup>.

Cosin sostenne infine che sarebbe stato illogico *non* punire i contumaci, quando appariva ovvio ai giudici che la loro condotta non solo era «intollerabile», ma era giudicata «tendente anche al completo rovesciamento di tutta la giustizia di questo reame, se fosse tollerata»<sup>68</sup>. Probabilmente consapevole della natura soggettiva di questa osservazione, egli informò i lettori che la legge considerava le pene inflitte dai giudici ecclesiastici a titolo di «riforma» e di «riparazione», non come *poenae* ma come *medicinae*<sup>69</sup>. Questo punto assumeva un rilievo particolare per il caso Cawdrey, perché in quell'occasione non c'era stato un dibattito (esso era stato preventivamente escluso dal rifiuto dell'imputato di prestare il giuramento *ex officio*). Era d'importanza cruciale scoprire quale fosse lo status giuridico della decisione di privare Cawdrey del beneficio e del ministero. Quale fonte *giuridica* poteva chiarire questo punto?

Per comprendere la questione dobbiamo fare una breve digressione nel Medioevo<sup>70</sup>. Quando William Lyndwood commentò il decreto *Ad abolendam* nel suo classico compendio di diritto canonico (1420-1433)<sup>71</sup>, interro-

<sup>67</sup> COSIN, *Apologie for Sundrie Proceedings*, cit., parte II, cap. 10, pp. 91-2.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> Ivi, p. 78. Questo argomento apparve anche nel memorandum: cfr. LPL, MS 2004, f. 65v.

<sup>70</sup> Lyndwood, autore del *Provinciale seu constitutiones Angliae*, era dottore in diritto civile e canonico, fu *dean of the Arches* sotto l'arcivescovo Chichele, e più tardi vescovo di St David: cfr. DOROTHY M. OWEN, *The Medieval Canon Law: Teaching, Literature and Transmission*, Cambridge University Press, Cambridge 1990, p. 2.

<sup>71</sup> Nel 1184, nel concilio di Verona, il papa Lucio III emanò il decreto *Ad abolendam*, poi ratificato dal Quarto Concilio Laterano, per cui i vescovi o i loro delegati dovevano esaminare sotto giuramento dei testimoni affidabili nelle loro province o diocesi una o due volte l'anno, al fine di scoprire i sospetti eretici: cfr. *Decretales Gregorii IX*, 5.7.9, in *Corpus Juris Canonici*, ediz. a cura di AEMILIUS LUDWIG RICHTER e EMIL ALBERT VON FRIEDBERG, 2 voll., Leipzig 1879-1881, vol. II, pp. 780-2. Chiunque si fosse rifiutato di giurare sarebbe stato considerato eretico, e gli accusati potevano essere citati in giudizio in base al solo sospetto. Se l'accusato non avesse confessato o non lo si fosse potuto dichiarare colpevole, non doveva necessariamente essere assolto: lo si poteva costringere a dimostrare la sua innocenza dichiarando sotto giuramento di non essere colpevole e rafforzando il suo giuramento con quello di altre persone credibili disposte a giurare di credere nella verità delle sue affermazioni. Nel 1231, Gregorio IX emanò una costituzione intitolata *Excommunicamus et anathematisamus*, la quale stabiliva che i sospettati che non si fossero discolti entro un anno avrebbero dovuto essere puniti come se fossero stati condannati per eresia: cfr. *Decretales Gregorii*

lò la sua opinione secondo cui il vescovo poteva infliggere a un soggetto sospettato di eresia «pene penitenziali» (*poenae poenitentiales*) a titolo di purgazione<sup>72</sup>. Qualora gl'individui «veementemente sospetti» non avessero confessato e non si fosse potuto dichiararli colpevoli, non si sarebbe dovuto necessariamente assolverli. In quei casi, la «purgazione» poteva assumere la forma di *poenae*; le punizioni includevano l'«abiura», l'isolamento in un monastero, o la costruzione di una chiesa o di un ospedale<sup>73</sup>. In caso di «abiura», l'accusato poteva essere costretto a giurare di rinnegare le dottrine o convinzioni che gli erano contestate, e queste opinioni o convinzioni sospette potevano essergli presentate sotto forma di documento suddiviso in articoli. Tuttavia, il diritto canonico non autorizzava affatto tutto ciò. Lyndwood aveva creato questi argomenti per via interpretativa, come dichiarava nel suo commento.

L'interpretazione di Lyndwood divenne controversa durante il regno di Enrico VIII. Un sospettato che non poteva essere dichiarato colpevole, per mezzo di una purgazione canonica doveva giurare non di essere innocente, ma di rinnegare le dottrine eretiche di cui era accusato: ciò poteva consi-

---

IX, 5.7.13, in *Corpus Juris Canonici*, cit., vol. II, pp. 787-8. In seguito, quando la sede papale era già stata trasferita ad Avignone, Clemente V con la sua decretale *Multorum querela* autorizzò i vescovi (o i loro delegati) a citare in giudizio e a indagare sui sospettati di eresia senza che fossero stati precedentemente denunciati dai testimoni. Tuttavia, furono istituite alcune salvaguardie. La decretale obbligò coloro i quali agivano *ex officio* a procedere insieme agli inquisitori nominati dal papa qualora intendessero imprigionare, torturare oppure condannare persone sospettate di eresia: *Clementinae*, 5.3.1, in *Corpus Juris Canonici*, cit., vol. II, pp. 1181-2. La *Multorum querela*, che fu confermata dal concilio di Vienne nel 1312, autorizzava perciò i giudici ecclesiastici a procedere *ex officio mero*. Questa procedura fu poi ampliata fino a coprire una varietà di crimini morali o deviazioni dagli insegnamenti della Chiesa. La legislazione era però diretta alla scoperta dei reati e alle relative indagini. Il diritto canonico rimase vago e generico circa il potere di emanare una sentenza nel caso in cui mancassero prove certe (ad esempio due testimoni «credibili») o l'accusato fosse contumace. L'unica eccezione riguardava i casi di eresia, laddove un sospettato che si fosse rifiutato di prestare il giuramento *ex officio* o si fosse autoincriminato, avrebbe potuto essere condannato dopo un anno come se fosse stato giudicato con un giusto processo.

<sup>72</sup> LYNDWOOD, *Provinciale*, cit., p. 290, glossario voce «Purgaverit».

<sup>73</sup> La punizione doveva essere commisurata al crimine e alla posizione sociale del sospettato. Come scrisse Sir Thomas More nella sua *Debellation of Salem and Bizance*: «E perciò quegli uomini saggi che fecero le leggi, lasciarono che l'ordinario determinasse, per i sospettati di eresia, la purgazione che per le condizioni della persona, il popolo e l'epoca sarà più opportuna»: MORE, *The Complete Works of St Thomas More*, cit., vol. X: *The Debellation of Salem and Bizance*, p. 116. More continuava: «E perciò l'ordinario a quell'uomo così sospetto, imporrà [...] di confessare apertamente che quelle eresie attribuitegli, sono eresie realmente false / e di rinnegarle sinceramente e di giurare che tali le riteneva / e di giurare che non intese né insegnarle, né far credere mai a qualcuno di avere intenzione di farlo, e che né predicherà né presterà fede ad alcuna eresia, ma le rinnega per sempre. E ancora per l'ulteriore purgazione di un tale sospetto, l'ordinario può anche ordinarli di fare altre cose, come dichiarare nel modo più chiaro possibile, di non avere l'intenzione / di predicare pubblicamente contro le medesime eresie, e di fare cose contrarie a quelle eresie»: *ibid.*



derarsi come un diniego di giustizia. Christopher St German, l'avversario polemico di Thomas More, lanciò un attacco contro quella giustizia sommaria<sup>74</sup>. Un'autentica indignazione permea gli scritti di St German perché era tra i pochi a comprendere che mentre il diritto canonico – contrariamente alle interpolazioni di Lyndwood – autorizzava la punizione dei sospettati di eresia che rifiutavano di prestare il giuramento nei procedimenti *ex officio*, non c'era alcuna norma scritta (con buona pace di Cosin) a proposito della possibilità di infliggere *poenae* (o *medicinae*) in altri casi. Anche nell'interpretazione di Lyndwood, tutto ciò riguardava esclusivamente i casi di eresia. Non aveva alcun rapporto con i procedimenti *ex officio* relativi ad esempio a benefici, decime, tasse di successione o di omologazione, vilipendio del clero, o reati concernenti gli edifici di culto.

Ora è chiaro perché Beale e Morice erano irritati dall'affermazione che le pene inflitte ai contumaci dalla *High Commission* fossero considerate dalla legge non come *poenae* ma come *medicinae*. Talvolta Beale ricorse ad argomenti contorti, come quando protestò di aver pienamente approvato l'Atto di Uniformità del 1559, ma che il *Book of Common Prayer* in uso non era quello autorizzato dalla suddetta legge. Tuttavia in questo aspetto della procedura *ex officio* egli aveva colto il nocciolo della questione<sup>75</sup>. Il punto non era se i giudici ecclesiastici potessero agire *ex officio*, cosa di cui non si era mai dubitato<sup>76</sup>: il problema era se nei procedimenti *ex officio mero* il giudice fosse autorizzato dalla legge a imporre l'autoincriminazione, e se di conseguenza si fosse potuto condannare l'accusato che si rifiutava di prestare il giuramento *ex officio*.

Ancor più irritante era il fatto che il protocollo descritto da Lyndwood era stato abrogato nel 1534 dall'Atto di sottomissione del clero e dall'*Heresy*

<sup>74</sup> Cfr. FOX e GUY, *Reassessing the Henrician Age*, cit., pp. 95-120.

<sup>75</sup> Sembra che le 'Note' di Beale siano perdute, ma un sommario dei loro contenuti si trova in BL, Lansdowne MS 73, art. 2, ff. 7v-13. Egli lamentò che la procedura estesa che Cosin aveva ideato non era parte del processo ordinario di diritto canonico, ma derivava invece da «una procedura inquisitoria straordinaria stabilita dal papa solo per i casi di eresia».

<sup>76</sup> Nessuno dubitava che il diritto canonico era stato recepito in Inghilterra. La procedura *ex officio*, la purgazione, la prova per testimoni, i giuramenti di calunnia o «di dire la verità» erano mezzi impiegati abitualmente dalle corti ecclesiastiche anteriormente alla Riforma. Gli archivi delle corti provano che verso il quindicesimo secolo la procedura *ex officio* era collegata molto strettamente ai casi di simonia, blasfemia, stregoneria, sodomia e usura. Naturalmente questi procedimenti invadevano in qualche misura la giurisdizione delle corti regie. Il fatto interessante è che i *common lawyers* all'inizio non sollevarono alcuna obiezione contro le indagini *ex officio* sui crimini spirituali. I conflitti tra Chiesa e Stato furono scatenati dai procedimenti penali contro gli eretici che furono causati dalla diffusione del lollardismo: cfr. HELMHOLZ, *Roman Canon Law in Reformation England*, cit., pp. 2-3, 21, 24, 104, 117; HOMER A. KELLY, *English Kings and the Fear of Sorcery*, «Medieval Studies», n. 39, 1977, pp. 206-38.

*Act*<sup>77</sup>. Knollys e Beale conoscevano bene quegli eventi: Knollys, dopotutto, vi aveva assistito. Essi sapevano che la *Supplication against the ordinaries* (1532) e l'Atto di sottomissione del clero erano stati emanati a causa degli abusi della procedura *ex officio*<sup>78</sup>. La *Supplication* condusse all'Atto di sottomissione del clero (15 maggio 1532)<sup>79</sup>. Quest'ultimo dispose che in futuro la *Convocation* non si sarebbe potuta riunire senza l'ordine del re; non si sarebbe potuto emanare nessun nuovo canone senza il consenso del monarca,

<sup>77</sup> L'*Heresy Act* stabiliva che le accuse nei casi di eresia non dovevano essere formulate dai soli giudici ecclesiastici, ma dovevano scaturire da atti d'incriminazione conformi al *common law* (come ad esempio i verdetti emanati da una *grand jury*) o dalla testimonianza di almeno due «legittimi» testimoni. Alle persone arrestate sulla base di un sospetto si doveva dare la possibilità di ottenere la libertà provvisoria su cauzione, mentre gli accusati dovevano essere processati in pubblico. Solo le persone condannate al termine di un regolare processo (ad esempio sulla base di una testimonianza di persone rispettabili e credibili) potevano essere condannate all'abiura e a una «ragionevole» penitenza. Se si fossero rifiutate, non avrebbero dovuto essere punite da una corte ecclesiastica, ma sarebbero state consegnate immediatamente al potere secolare. La legge obbligava il potere secolare a bruciare gli eretici ostinati o recidivi, ma in ciascun caso gli ufficiali dovevano ottenere un mandato *de heretico comburendo* dalla *Court of Chancery* (25 Hen. VIII, c. 14). Nel 1539, con la recezione dell'*Act of Six Articles* nello *statute book*, l'*Heresy Act* fu assoggettato ai termini di quest'ultimo. Ma la battuta d'arresto per i *common lawyers* fu solo temporanea. Dopo una nuova ondata di protesta contro la procedura *ex officio*, il Parlamento stabilì nel 1544 che nessuno doveva essere processato in base all'*Act of Six Articles* se non dopo la formulazione dell'accusa da parte di una *grand jury*. Gli atti d'incriminazione dovevano essere formulati entro un anno dai reati contestati, e l'arresto o l'imprigionamento dei sospettati prima della formulazione dell'accusa era vietato. Queste garanzie furono indebolite quando il Protettore d'Inghilterra Somerset cancellò le leggi sul tradimento e sull'eresia dopo la morte di Enrico VIII (31 Hen. VIII, c. 14; 35 Hen. VIII, c.5; 1 Edw. VI, c.12).

<sup>78</sup> L'attacco si fondava sulla convinzione che i vescovi, in base ai diritti derivanti dal *common law*, non potevano punire i presunti innocenti sui quali nutrivano sospetti, senza ricorrere alla frode: cfr. JOHN FORTESCUE, *De Laudibus Legum Anglie*, ediz. a cura di STANLEY BERTRAM CHRIMES, s.l. 1942, spec. cap. 27. La *Supplication* affermava che gli accusati erano «citati quotidianamente e convocati davanti ai suddetti ordinari spirituali, ai loro delegati e sostituti, *ex officio* [...] per reati, probabilmente senza alcun motivo [...] e a volte, al momento della loro comparizione *ex officio* [...] vengono imprigionati senza cauzione o *mainprise*: e, com'è stato denunciato, prima di essere giudicati, alcuni ci rimangono per sei mesi e altri anche di più». Le imputazioni venivano formulate «senza accusatori, né fama legittimamente provata, né denuncia durante la visita pastorale», ma i sospettati erano «costretti a rispondere a molte domande sottili e a interrogatori del tutto inventati e prodotti a discrezione dei suddetti giudici». In questo modo, un ignorante, oppure un laico acuto d'ingegno, con una risposta incauta avrebbe potuto cadere in trappola ed esporsi «al pericolo di fare penitenza per il suo disonore, o di convertire la penitenza in denaro, come di solito accade». Ancora, i testimoni, anche se chiamati a sostenere l'accusa, non potevano essere «mai così gravemente screditati, come poco affidabili o credibili, [e] avversari o nemici dell'accusato». Tuttavia, in virtù di una testimonianza inadeguata, l'accusato avrebbe potuto essere condannato *ex officio* «alla penitenza, e poi alla liberazione dietro pagamento»: Public Record Office (d'ora in avanti PRO), *State Papers* (d'ora in avanti SP) 6/1, art. 22; ARTHUR G. OGLE, *The Tragedy of the Lollards' Tower*, Pen-in-Hand, Oxford 1949, pp. 324-30. JOHN GUY, *The Public Career of Sir Thomas More*, Harvester, New Haven (Conn.)-Brighton 1980, pp. 175-201; GEOFFREY R. ELTON, *Studies in Tudor and Stuart Politics and Government*, 4 voll., Cambridge University Press, Cambridge 1974-1992, vol. II, pp. 107-36.

<sup>79</sup> GUY, *The Public Career of Sir Thomas More*, cit., pp. 175-201.

e quelli esistenti sarebbero stati vagliati attentamente da una commissione nominata dal sovrano; i canoni ritenuti «incompatibili» con la prerogativa regia o con le leggi e le consuetudini del regno sarebbero stati abrogati. Questi elementi furono poi recepiti in uno statuto, una mossa ancora una volta sollecitata dal *lobbying* parlamentare contro la procedura *ex officio*<sup>80</sup>.

L'Atto di sottomissione del clero demandò la riforma del diritto canonico a una commissione che comprendeva il re, sedici laici scelti da entrambe le Camere del Parlamento e sedici ecclesiastici<sup>81</sup>. Poiché la revisione proposta era un'impresa immane, si decise che le norme non «incompatibili» con la prerogativa regia, con le leggi e le consuetudini del regno, sarebbero rimaste provvisoriamente in vigore. Senz'alcun dubbio la revisione ebbe inizio, ma non sarebbe mai giunta a compimento. Per due volte Enrico VIII chiese un'autorizzazione al Parlamento per nominare i commissari<sup>82</sup>. Nel 1549 fu di nuovo investito del potere di nomina e nel 1552 Cranmer predispose un'ampia *Reformatio legum ecclesiasticarum*. Ma il progetto fallì in Parlamento. I pari che potevano appena tollerare la riforma dei riti e della dottrina non avrebbero accettato nemmeno la riforma della disciplina. Il rapporto di Cranmer rimase quindi manoscritto fino al 1571, quando fu stampato. Purtroppo i tentativi di ottenere l'approvazione della *Reformatio* nella sessione parlamentare di quell'anno si sbloccarono solo quando il radicale William Strickland presentò un progetto di legge per una versione riveduta del *Book of Common Prayer*. Elisabetta intervenne, e Burghley (che aveva sostenuto

---

<sup>80</sup> Sul diario di un cittadino londinese si legge che il 5 marzo 1534, «i Comuni si recarono dal re nel suo palazzo e lo *Speaker* fece una proposta al re in nome e nell'interesse di tutti i suoi sudditi, chiedendo a sua grazia di riformare le leggi fatte dal clero riunito nella *Convocation* contro sua grazia e i suoi sudditi al fine di chiamare in giudizio *ex officio* molti dei suoi sudditi e, senza conoscere gli accusatori, di obbligarli all'abiura o di mandarli al rogo per pura cattiveria, e per imporre decime e oblazioni contrarie alla giustizia sotto pena dei loro abominevoli anatemi; inoltre essi erano giudici e parti in causa. Perciò fu ordinato che otto membri della Camera bassa, otto della Camera alta e sedici vescovi e altri ecclesiastici avrebbero vagliato la questione e il re sarebbe stato arbitro»: cit. in JOHN PHILLIPS COOPER, *The Supplication against the Ordinaries Reconsidered*, «English Historical Review», n. 72, 1957, 636. John Rokewood informò Lord Lisle che quel giorno, «entrambe le Camere del Parlamento si riunirono a York Place con il re nella sua galleria per tre ore, e in seguito tutti i *Lords* si recarono a Westminster e rimasero in seduta fino alle dieci di sera»: ARTHUR PLANTAGENET LISLE, *The Lisle Letters*, ediz. a cura di MURIEL ST CLARE BYRNE, 6 voll., University of Chicago Press, Chicago 1981, vol. II, p. 66. Alla Camera dei Comuni, i giuristi continuavano a criticare i procedimenti *ex officio*. Furono trovate copie delle leggi sull'eresia del 1382, 1401 e 1414, e i loro contenuti furono confrontati meticolosamente con la Magna Carta e con altri statuti precedenti al 1414. Sulla base di questo confronto, le leggi del 1401 e del 1414 furono ritenute invalide in nove punti in quanto contrarie alla legislazione precedente sulle libertà individuali: cfr. PRO, SP 1/82, ff. 63-8.

<sup>81</sup> Cfr. 25 Hen. VIII, c. 19.

<sup>82</sup> Cfr. 27 Hen. VIII, c.15; 35 Hen. VIII, c. 16.

per tutto il tempo la riforma del diritto canonico) corse ai ripari<sup>83</sup>.

Le leggi di Enrico VIII in materia religiosa (compreso l'Atto di sottomissione del clero) furono abrogate da Maria e le leggi sull'eresia furono reintrodotte nella loro forma medievale<sup>84</sup>. Tutto ciò fu comunque rovesciato nel 1559 dagli Atti di supremazia e di uniformità<sup>85</sup>. Il quadro giuridico durante il regno di Elisabetta si può riassumere così: 1. le corti ecclesiastiche conservarono la giurisdizione *ex officio* in virtù del vuoto creato dal fallimento della riforma del diritto canonico; 2. le corti ecclesiastiche non avevano il potere di emanare una sentenza nei confronti degli accusati che rifiutavano di prestare il giuramento *ex officio*, o nei confronti di coloro a carico dei quali non ci fossero prove sufficienti perché la legislazione medievale in materia era strettamente limitata ai casi di eresia; 3. quanto alla *High Commission*, essa poteva verosimilmente emettere una sentenza nei casi in cui gli accusati fossero contumaci o laddove le prove fossero insufficienti, ma solo se si fosse accettata l'opinione che la regina aveva espressamente autorizzato i *commissioners* ad applicare la sua prerogativa 'imperiale', in deroga alla norma delle Decretali Gregoriane per cui nessuno era obbligato a incriminare se stesso in un procedimento penale; 4. a prescindere dalla natura dell'autorizzazione dei giudici della *High Commission*, l'Atto di sottomissione del clero era stato reintrodotta nel 1559 e prevedeva che il diritto canonico era valido nella misura in cui non fosse «incompatibile» con la prerogativa regia, con le leggi e le consuetudini del regno. Come si è visto, nel caso Cawdrey un accusato era stato privato del suo beneficio contrariamente all'articolo 39 della Magna Carta e alla previsione dell'Atto di Uniformità che prevedeva la deposizione per chi «denigrava» il *Book of Common Prayer* come punizione per la reiterazione del reato.

Occorre domandarsi perché Whitgift e Cosin furono spinti a sostenere un'interpretazione del diritto canonico giuridicamente ambigua. Parte della risposta risiede nell'espansione del raggio d'azione dei procedimenti penali *ex officio* nelle corti ecclesiastiche, in parte voluta da entrambi. I reati perseguiti *ex officio* dalle corti tardo-elisabettiane andavano dall'insegnamento elementare senza permesso alla mancata custodia della Bibbia e dell'*Apolo- logie* del vescovo Jewel per l'uso nelle chiese, dal vilipendio del clero alla

---

<sup>83</sup> Cfr. F. DONALD LOGAN, *The Henrician Canons*, «*Bulletin of the Institute of Historical Research*», n. 47, 1974, pp. 99-103; 3 & 4 Edw. VI, c. 11; NORMAN L. JONES, *Fine Tuning the Reformation*, in JOHN GUY e HUGH G. BEALE (eds.), *Law and Social Change in British History*, Royal Historical Society, London 1984, pp. 86-95.

<sup>84</sup> Cfr. 1 & 2 Philip and Mary, c. 6; 1 & 2 Philip and Mary, c. 8.

<sup>85</sup> Cfr. 1 Eliz. I, cc. 1-2.

bestemmia, dall'ubriachezza alla violazione dell'obbligo di castità prematrimoniale, dall'interruzione del sermone al gesto di non togliersi il cappello durante la lettura del Vangelo, dalla diffamazione dei *churchwardens* al gioco del *football* di domenica, fino al lancio di una palla di neve nel sagrato di una chiesa<sup>86</sup>. Durante il Medioevo si era ritenuto teoricamente perseguibile un reato come la violazione dell'obbligo di castità prematrimoniale, ma in pratica si era concesso che il matrimonio «purificasse» la precedente fornicazione<sup>87</sup>. Così non era verso il 1600. La condotta degli individui nelle parrocchie e nei dintorni era regolata minuziosamente dalle investigazioni *ex officio* a partire dagli anni Novanta del sedicesimo secolo<sup>88</sup>. Se Whitgift e Cosin avessero permesso agli accusati di sfidare la *High Commission*, l'autorità delle corti ecclesiastiche sarebbe crollata.

Un'altra ragione potrebbe scaturire dal passato di Whitgift. Da un memorandum compilato da Thomas Byng, un *civil lawyer* della *High Commission*, emerge che la revisione degli statuti dell'università di Cambridge voluta da Whitgift rese possibile al vice cancelliere citare in giudizio e investigare su qualsiasi predicatore che in un suo sermone avesse parlato contro «qualsiasi legge, ordine, o ceto di persone ecc. di questo reame»<sup>89</sup>. Il predicatore poteva essere obbligato a ritirare le sue affermazioni per ordine del vice cancelliere, e in caso di rifiuto avrebbe potuto essere espulso dall'università. In effetti, contro Cartwright era stato attuato questo procedimento. La questione posta dal memorandum era se nella ricerca delle prove del reato commesso dal predicatore, il vice cancelliere fosse autorizzato a procedere *ex officio* anche se ci fossero stati dei testimoni e anche se gli statuti universitari non accennassero esplicitamente alla procedura inquisitoria. Mentre ammetteva che il punto era controverso, Byng sosteneva che secondo il diritto canonico il vice cancelliere disponeva pienamente della panoplia offerta dalla procedura *ex officio*. Sono evidentemente necessarie ulteriori ricerche, ma alla luce dell'opinione di Byng è verosimile che il ricorso alle investigazioni *ex officio* fosse un'abitudine acquisita da Whitgift come vice cancelliere oltre un decennio prima di giungere a Lambeth.

Il terzo motivo emerge dal passo dell'*Apologie* in cui Cosin insisteva sul

---

<sup>86</sup> Cfr. HELMHOLZ, *Roman Canon Law in Reformation England*, cit., pp. 109-17. È bene notare che molti degli esempi citati da Helmholtz risalgono al periodo posteriore al 1588.

<sup>87</sup> Cfr. ivi, p. 110.

<sup>88</sup> Cfr. ivi, p. 112.

<sup>89</sup> LPL, MS 2004, ff. 66-8. Seguono altre (e discordanti) opinioni: cfr. ivi, ff. 68-76. Va sottolineato che la procedura in uso all'Università di Cambridge era ritenuta pertinente ai procedimenti che si svolgevano dinanzi alla *High Commission* negli anni Novanta. Questa materia meriterebbe ulteriori ricerche.

fatto che le pene inflitte dai giudici ecclesiastici a titolo di «riforma» e di «riparazione» erano da considerare per legge come *medicinae* e non come *poenae*. Rifiutare di prestare il giuramento *ex officio* era un crimine contro lo Stato. La contumacia di coloro i quali rifiutavano di prestare giuramento non era soltanto «intollerabile», ma era considerata «tendente anche al completo rovesciamento della giustizia di questo regno, se fosse tollerata». Più di qualsiasi altra opinione espressa in quello che (dopotutto) si supposeva essere un trattato *giuridico*, quest'affermazione derivava direttamente dalla mentalità autoritaria e anti-puritana che pervadeva il gruppo di Lambeth negli anni Novanta.

È sorprendente che all'*Apologie* di Cosin non seguì una risposta. Ciò non dipese dall'inattività di Morice, il quale scrisse una replica che gli fu chiaramente proibito di pubblicare<sup>90</sup>. Inoltre, Cosin venne indirettamente confutato nell'ottavo libro delle *Laws of Ecclesiastical Polity* di Hooker, che sarebbe però rimasto inedito fino al 1648. Era un silenzio dovuto principalmente all'arrivismo, e in parte alla censura. Il trionfo dell'interpretazione di Cosin diede ampia dimostrazione del modo in cui la 'costituzione mista' elisabetiana fosse tramontata. Cosin non solo difese l'interpretazione 'imperiale' dell'Atto di supremazia, ma sostenne la tesi dell'indipendenza costituzionale del diritto canonico dal *common law* e asserì che la Chiesa formava una *societas* separata dalla società civile<sup>91</sup>. Ciò rifletteva l'enfasi che i conformisti di seconda generazione ponevano sul culto e sui sacramenti e anticipava l'attacco di Laud contro il sacrilegio, ma non era troppo distante dal clericalismo e era un punto di vista ormai superato dopo la morte di Maria. Inoltre, con riferimento alle parole «*lex terrae*» dell'articolo 39 della Magna Carta, Cosin ritenne che il diritto canonico, il diritto marittimo e la legge marziale fossero parte della 'legge' inglese al pari del *common law* e degli statuti.

Una visione d'insieme di questi argomenti ci proietta verso il contesto degli anni Venti del diciassettesimo secolo con i dibattiti sulla *Petition of Right*, e del Lungo Parlamento con le discussioni sui canoni del 1640, l'*impeachment* di Laud e l'attacco frontale ai vescovi. Ciò non significa che ci fosse una strada maestra verso il conflitto religioso. Giacomo I desiderava la pace e l'unità della Chiesa e non può essere ritenuto responsabile per il fallimento della Conferenza di Hampton Court. Ma quando Bancroft succedé a Whitgift, la spinta conformista verso la gerarchia e l'ordine s'intensificò ulteriormente. Il dissenso e l'instabilità economica favorirono questo sviluppo.

---

<sup>90</sup> Cfr. LPL, MS 234.

<sup>91</sup> Cfr. *Apologie for Sundrie Proceedings*, in STC<sup>2</sup> 5821, cit., parte I, capp. 8, 12-15 (spec. pp. 102-14); parte II, capp. 5-10, 13 (spec. pp. 73-9); parte III, cap. 7 (pp. 85-131).

Altrettanto fecero le esigenze finanziarie, che assecondarono la tesi secondo cui la prerogativa era uno strumento amministrativo che avrebbe potuto e dovuto essere sfruttato e potenziato per aumentare le entrate e accrescere il potere del governo<sup>92</sup>. Inoltre, la teoria del diritto divino favorì la svolta verso il patriarcato nella società, dal momento che l'opinione secondo cui l'obbedienza degli inferiori verso i superiori era dettata da Dio sorreggeva l'autorità dei capifamiglia in generale. Tuttavia, nel campo della teoria politica era la religione a fare l'andatura. Lo strappo che intervenne tra il pensiero conformista elisabettiano di prima generazione e le rivendicazioni dell'avanguardia fu decisivo. Da questo punto di vista, l'ultimo decennio del regno di Elisabetta può essere considerato come il primo del regno di Giacomo I.

---

<sup>92</sup> Cfr. VICTOR MORGAN, *Whose Prerogative in late Sixteenth and Early Seventeenth Century England?*, in ALBERT KIRALFY, MICHELLE SLATTER e ROGER VIRGOE (eds.), *Custom, Courts and Counsel*, Frank Cass & Co., London 1985, pp. 39-64.